**COMUNE DI SANT’ANGELO IN PONTANO**

**PROVINCIA DI MACERATA**



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_ in data \_\_\_\_\_\_

***Indice***

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

[Art. 1 – Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione 4](#_TOC_250038)

[Art. 2 – Scopi del regolamento 4](#_TOC_250037)

[Art. 3 – Il servizio di Polizia rurale 4](#_TOC_250036)

[Art. 4 – Espletamento del servizio di polizia rurale 5](#_TOC_250035)

 [CAPO II – RISPETTO DEI BENI PRIVATI E DEI BENI COMUNALI](#_TOC_250033)

 [Art. 5 – Pulizia dei terreni incolti 5](#_TOC_250032)

[Art. 6 – Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti 6](#_TOC_250031)

[Art. 7 – Accesso a fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti 6](#_TOC_250029)

 [Art. 8 – Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti 6](#_TOC_250030)

[Art. 9 – Smaltimento dei contenitori vuoti prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti 7](#_TOC_250029)

[Art. 10 – Conservazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti 7](#_TOC_250029)

[Art. 11 – Sgombero neve 7](#_TOC_250029)

[Art. 12 –Caravan tende e accampamenti 8](#_TOC_250029)

CAPO III – LIQUAMI ED AFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI E NON

[Art. 13 – Definizioni di liquami zootecnici 8](#_TOC_250026)

[Art. 14 – Norme per l’utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici 8](#_TOC_250025)

[Art. 15 – Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la manutenzione dei liquami,](#_TOC_250025)

 loro collocazione e gestione……………………………………………………………………. 8

[Art. 16 – Definizione degli effluenti di allevamento palabili 9](#_TOC_250025)

[Art. 17 – Stoccaggio di effluenti di allevamento palabili 9](#_TOC_250025)

[Art. 18 – Trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili 9](#_TOC_250025)

[Art. 19 – Spargimento dei liquami in vicinanza dei centri abitati 9](#_TOC_250024)

**Art. 20 – Spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili** 9

 [CAPO](#_TOC_250023) IV – PASCOLO E DETENZIONE ANIMALI

[Art. 21 – Pascolo degli animali 10](#_TOC_250022)

[Art. 22 – Pascolo in ore notturne](#_TOC_250021) 10

[Art. 23 – Obbligo di comunicazione da parte dei pastori.](#_TOC_250020) 10

[Art. 24 – Percorrenza di strade pubbliche con animali](#_TOC_250019) 10

[Art. 25 – Detenzione di animali ad uso amatoriale e da cortile 10](#_TOC_250017)

[Art. 26 – Cani a guardia di proprietà rurali 1](#_TOC_250016)1

[Art. 27 – Tutela dell’attività apistica. 11](#_TOC_250015)

[Art. 28 – Ratti e insetti . 12](#_TOC_250015)

CAPO V – SISTEMAZIONI AGRARIE

[Art. 29 – Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie 12](#_TOC_250014)

[Art. 30 – Sistemazioni in materia di sistemazioni agrarie su terreni instabili 14](#_TOC_250013)

CAPO VI – FOSSI CANALI E REGIME DELLE ACQUE

[Art. 31 – Tutela delle strade e regime delle acque (distanze per fossi, canali) 15](#_TOC_250012)

[Art. 32 – Gestione dei fossi e dei canali privati e dei flussi d’acqua 1](#_TOC_250011)6

[Art. 33 – Gestione dei corsi d’acqua e deflusso delle acque 1](#_TOC_250011)6

[Art. 34 – Arature di terreni adiacenti a strade, corsi d’acqua, formazioni vegetali. 17](#_TOC_250008)

[Art. 35 – Obblighi dei frontisti di strade 18](#_TOC_250007)

[Art. 36 – Delle strade comunali 18](#_TOC_250006)

[Art. 37 – Delle strade vicinali 17](#_TOC_250005)

[Art. 38 – Siepi e alberi prospicienti le strade.](#_TOC_250015) 18

[Art. 39 –Piantumazione ai confini](#_TOC_250015) 19

[Art. 40 – Irrigazione](#_TOC_250015) 20

 CAPO VII - [COMBUSTIONE DI MATERIALE AGRICOLO E FORESTALE](#_TOC_250004)

[Art. 41 – Disciplina per la combustione del materiale agricolo e forestale 20](#_TOC_250003)

CAPO VIII – NORME FINALI

[Art. 42 – Sanzioni amministrative 21](#_TOC_250002)

[Art. 43 – Rinvio dinamico 21](#_TOC_250001)

[Art. 44 – Entrata in vigore](#_TOC_250000) 21

# Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

# ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

# Il presente Regolamento disciplina il Servizio di polizia rurale nell'ambito del territorio comunale avente destinazione agricola, così come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico, e le aree verdi in ambito urbano.

# Il presente regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, così come definite dall’art. 2135 del Codice Civile, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

# ART. 2 SCOPI DEL REGOLAMENTO

# Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere la corretta attività agricola e l’adempimento dei servizi multifunzionali ad essa connessi, concorrendo alla tutela del pubblico interesse e allo sviluppo integrato dell’agricoltura in armonia con le esigenze ambientali e sociali del territorio;

# Il presente Regolamento ha tra l’altro il compito di:

# promuovere presso gli operatori del settore agricolo e le organizzazioni di categoria modalità corrette di conduzione delle attività agricole e conservazione dei fondi agricoli;

# definire gli impegni a carico degli agricoltori nella gestione delle alberature e delle siepi stradali (nuovo impianto e manutenzione) in relazione a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada;

# definire le modalità di conservazione e ripristino delle condizioni di stabilità delle “ripe” e “scarpate”, preferendo ove possibile le tecniche dell’ingegneria naturalistica, e, in ogni caso, le tipologie di intervento sostenibili dal punto di vista paesaggistico e ambientale;

# garantire la complementarietà delle azioni e quindi lo sviluppo di opportune sinergie fra l’azione svolta dai diversi soggetti pubblici e privati che intervengono direttamente o indirettamente sul territorio con opere, lavori e servizi utili alla prevenzione dei fenomeni di dissesto;

# la salvaguardia dell’ambiente naturale nonché la vigilanza sulla gestione e manutenzione di fossi, scoli, rivi ed altre opere per il deflusso delle acque concorrendo alla tutela dei diritti privati e degli animali;

# il corretto utilizzo e la conservazione delle strade e di altri manufatti di pubblico uso.

# ART. 3 IL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

# Il Servizio di polizia rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare nell'ambito del territorio comunale, così come individuato nell’articolo 1, l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato e della Regione, nonché delle norme del Comune, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell’interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

# ART. 4 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

# Il Servizio di Polizia Rurale rientra nell’ambito delle competenze dell’Area Tecnica Comunale e del Servizio Polizia Locale, secondo le specifiche competenze;

# Il Servizio di Polizia Rurale è svolto dai dipendenti Comunali addetti a tale attività, nonché dagli Ufficiali ed Agenti preposti ai Servizi di Polizia Stradale ai sensi dell’art. 12 del Codice della Strada.

# La vigilanza sul rispetto delle norme di polizia rurale è garantita dal personale di polizia locale, nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria nell’ambito delle rispettive competenze.

# Al Sindaco, salvo i poteri straordinari esercitati ai sensi degli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, è demandata la facoltà di emettere ordinanze finalizzate all’applicazione e al rispetto delle norme del presente regolamento, che abbiano il carattere della generalità.

# Fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione e da altre norme gerarchicamente sovraordinate a quelle comunali, le ordinanze finalizzate all’applicazione e al rispetto delle norme del presente Regolamento sono emanate dal funzionario incaricato quando sono destinate ad un soggetto determinato

# Capo II RISPETTO DEI BENI PRIVATI E DEI BENI COMUNALI

# ART. 5 PULIZIA DEI TERRENI INCOLTI

# I proprietari, locatari, comodatari, usufruttuari e detentori a qualsiasi titolo di terreni, lotti edificabili, corti, mura castellane e aree in genere ricadenti nei centri urbani, e nelle aree limitrofe alle zone edificate dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo ad operazioni di pulizia, sfalcio e rimozione dalla superficie degli stessi, di sterpaglie, cespugli, rovi e piante infestanti mantenendo il manto erboso ad un altezza non superiore ai 50 cm nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica e il pericolo di incendi. I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 01 Giugno di ciascun anno e ripetuti ciclicamente ogni qual volta se ne ravvisi la necessità fino al 30 Settembre di ciascun anno solare. In caso di inadempienza oltre all’applicazione della sanzione amministrativa prevista l’autorità competente (ai sensi dell’art 20 della l 689/81) qualora ritenga motivato l’accertamento con propria ordinanza intimerà la pulizia delle aree assegnando un termine congruo per l’esecuzione del lavoro. Nel caso di ulteriore inosservanza, l’autorità competente provvederà alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

**ART.6 IRRORAZIONE CON PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI**

1. Nelle zone agricole è consentita l’irrorazione di fitosanitari e loro coadiuvanti purché la miscela irrorata non raggiunga persone, animali o veicoli transitanti lungo le strade.
2. L’irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti è vietata in presenza di brezza, ovvero di vento tale da rendere foglie e rametti costantemente agitati.
3. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque potabili, in prossimità di fiumi, pozzi e canali ed altri corpi idrici l’irrorazione con prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti può essere effettuata solo nel caso in cui vengano adottate tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue immediate vicinanze.
4. L’irrorazione di prodotti fitosanitari è consentita purché la miscela irrorata, durante il fenomeno della deriva, non raggiunga persone, animali, la proprietà di terzi o veicoli transitanti lungo le vie.

# ART. 7 ACCESSO A FONDI TRATTATI CON PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI

# 1. A tutela della salute delle persone, l’accesso al fondo trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, benché finalizzato alla esecuzione di operazioni colturali, può avvenire solo nel rispetto, quando indicato, del tempo di rientro previsto dall’etichetta del formulato commerciale.

# 2. Nel caso in cui sia strettamente necessario, l’accesso all’appezzamento di terreno trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, prima che sia trascorso il tempo di rientro del principio attivo, è consentito solo mediante l’uso di idonei dispositivi di protezione.

# ART. 8 RIFORNIMENTO, LAVAGGIO, SCARICO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IRRORANTI

# 1. Le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti non possono essere effettuate in luogo pubblico, o aperto al pubblico.

# 2. Il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti deve essere effettuato con metodi e dispositivi tecnici che siano idonei a prevenire l’immissione di miscela nei corpi idrici e nelle reti degli acquedotti.

# 3. E’ vietato il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti con un collegamento diretto con le condotte di acque potabili pubbliche; qualora si intenda rifornire le attrezzature irroranti con acqua potabile, la stessa deve essere prelevata con cisterne non contaminate da prodotti fitosanitari e da altre sostanze nocive.

# 4. Qualunque siano le cisterne di rifornimento, queste devono essere collegate alla fonte con sistemi di prelievo che permettano la tracimazione delle acque dai contenitori e che impediscano fenomeni di riflusso nella condotta idrica pubblica.

# 5. Per il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti, è ammesso il prelievo da corsi d’acqua o canali irrigui solo nel caso in cui si utilizzi uno specifico dispositivo di prelievo dotato di sistema anti riflusso ed a condizione che le cisterne non siano tenute a pressione.

# 6. E’ vietato lo scarico concentrato in forma puntuale della miscela residua e delle acque di lavaggio del circuito delle attrezzature impiegate per la distribuzione di fitosanitari e loro coadiuvanti; la eliminazione di tali residui è consentita, oltre che con il conferimento a ditte specializzate nello smaltimento di rifiuti pericolosi, mediante la ridistribuzione diffusa e non puntuale degli stessi nel fondo ove è stato effettuato l’intervento di irrorazione.

# 7. E’ vietato lo scarico della miscela residua e delle acque di lavaggio delle attrezzature irroranti in corsi o specchi d’acqua, fogne, canali, cunette stradali, scoline e pozzi.

# ART. 9 SMALTIMENTO DEI CONTENITORI VUOTI DI PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI

# 1. I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere conferiti a ditte abilitate alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti speciali o smaltiti presso impianti autorizzati; qualora nel territorio comunale non sia ancora stato attivato un servizio di gestione di tali rifiuti, i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere temporaneamente conservati, ai sensi e nel rispetto dell’art.183 comma 1 lettera m) del DLGS 03.04.2006, n.152, in luoghi protetti ed inaccessibili a persone non autorizzate ed agli animali.

# 2. I luoghi di stoccaggio dovranno essere individuati prima del loro uso e mostrati all'autorità competente in caso di controllo.

# ART. 10 CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI

# 1.I prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere conservati in luoghi o contenitori adeguatamente areati, non umidi, inaccessibili a persone non autorizzate e ad animali, e laddove non siano presenti derrate alimentari, mangimi o foraggi.

# 2.All’esterno dei locali o sui contenitori di stoccaggio dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti deve essere apposto un idoneo cartello recante la dicitura “Materiale tossico” o “Veleno” o “Simili”.

# 3.I luoghi di stoccaggio dovranno essere individuati prima del loro uso e mostrati all'autorità competente in caso di controllo.

# Art. 11 – SGOMBRO NEVE

#  I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l’obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone di: provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico o di uso pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

# I proprietari dei veicoli che sostino su strada pubblica, in caso di nevicata, sono obbligati a mettere in atto tutti i provvedimenti necessari affinché detti veicoli non creino intralcio alla circolazione e allo sgombero della neve da parte dei mezzi addetti.

# Art. 12 – CARAVAN TENDE E ACCAMPAMENTI

# 1.In tutto il territorio comunale è vietata fuori dalle aree appositamente destinate la sosta per pernottamento in caravan, tende e altri autoveicoli destinati ad abitazione in genere, a meno che l’ingombro avvenga solo per la sagoma del veicolo in sosta.

# 2.Ad integrazione delle aree esistenti, il Sindaco può comunque autorizzare la sosta temporanea in spazi pubblici idonei.

# 3. Il Comune può, altresì,vietare o limitare il deposito e l’impianto dei mezzi mobili e delle attrezzature sopra citate anche in aree private qualora questo provochi problemi di carattere igienico - sanitario.

# CAPO III LIQUAMI ED EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI

# ART. 13 DEFINIZIONE DI LIQUAMI ZOOTECNICI

# 1. Si definisce liquame zootecnico l’effluente di allevamento, non palabile, derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni.

# 2. Sono assimilati al liquame, se provenienti dall’attività di allevamento:

# a) i liquidi di sgrondo percolati da materiali spalabili in fase di stoccaggio;

# b) i liquidi di sgrondo percolati da accumuli di letame;

# c) le frazioni non palabili di effluenti zootecnici, da destinare all’utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento di effluenti zootecnici;

# d) i liquidi di sgrondo percolati dai foraggi insilati.

# ART.14 NORME PER L’UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI LIQUAMI ZOOTECNICI

# L’utilizzazione agronomica dei liquami è soggetta alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di tutela ambientale e, in particolare, dalle Norme regionali di applicazione del D.M. n. 5046 del 25 febbraio 2016 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”.

# ART. 15 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO E LA MATURAZIONE DEI LIQUAMI, LORO COLLOCAZIONE E GESTIONE

# 1. Nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere collocati in siti posti possibilmente sottovento, che distino almeno 25 metri dalle abitazioni di terzi ed almeno 50 metri da pozzi o cisterne per l’acqua potabile.

# 2. Al fine di preservare le acque superficiali e sotterranee dall’inquinamento e di minimizzare le immissioni in atmosfera, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere costituiti da bacini impermeabili, con perfetta tenuta, che devono essere utilizzati con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali solidi o liquidi.

# 3. Qualora i bacini impermeabili per lo stoccaggio dei liquami siano parzialmente o totalmente interrati, gli stessi devono essere collocati al di sopra del livello massimo di escursione della falda freatica e devono essere dotati di idonei parapetti o recinzioni.

# 4. Al fine di acquisire valide caratteristiche agronomiche e microbiologiche, i liquami zootecnici devono permanere nei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione il tempo necessario per raggiungere un sufficiente livello di autodisinfezione ed una adeguata stabilizzazione.

# 5. I bacini di nuova realizzazione per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, nei quali è vietato convogliare le acque pluviali, devono avere una dimensione che assicuri uno stoccaggio minimo temporale del prodotto variabile da quattro a sei mesi a seconda della specie animale allevata.

# 6. L’utilizzo dei liquami per finalità agronomiche deve essere effettuato tenendo conto del fabbisogno fisiologico delle colture e dei periodi dell’anno più adatti per l’applicazione sia dal punto di vista ambientale sia agronomico.

# ART. 16 DEFINIZIONE DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI

# Si definiscono effluenti di allevamento palabili le deiezioni del bestiame, o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato in grado, se disposte in cumulo su platea, di mantenere nel tempo la forma geometrica loro conferita.

# ART. 17 STOCCAGGIO DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI

# Al fine di prevenire l’inquinamento del suolo, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione degli effluenti di allevamento palabili devono essere costituiti da apposite concimaie impermeabili a perfetta tenuta, dotate di idoneo cordolo perimetrale ed adeguati pozzetti di raccolta del percolato. Le stesse concimaie devono essere utilizzate con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali solidi o liquidi.

# ART. 18 TRASPORTO DEI LIQUAMI ZOOTECNCICI E DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI

# Lungo le strade pubbliche o private il trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili deve essere effettuato con veicoli ed attrezzature che siano idonei ad evitare qualsiasi perdita di effluente lungo il percorso ed a minimizzare l’emissione di odori molesti.

# ART. 19 SPARGIMENTO DEI LIQUAMI IN VICINANZA DEI CENTRI ABITATI

# Lo spargimento dei liquami ad una distanza inferiore ai 100 metri da un centro abitato o da singole abitazioni è consentito solo se l’operazione viene effettuata tramite appositi interratori o se lo stesso spargimento viene realizzato contestualmente ad un adeguato intervento di aratura.

# ART. 20 SPARGIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO PALABILI

# Lo spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili ad una distanza inferiore ai 100 metri da un centro abitato deve essere effettuato in conformità alle norme della buona pratica agricola.

# Capo IV PASCOLO E DETENZIONE ANIMALI

# ART. 21 PASCOLO DEGLI ANIMALI

# I proprietari e conduttori di mandrie e greggi sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria nonché le disposizioni emanate in materia dall’Autorità sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione.

# Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito in modo tale da impedire sbandamenti o fughe di animali che possano cagionare danni a persone o cose o da arrecare intralcio alla circolazione stradale.

# Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall’ente proprietario o gestore dei medesimi.

# ART. 22 PASCOLO IN ORE NOTTURNE

# Il pascolo notturno (dalle ore 20.00 alle ore 06.00) è permesso solo in aree chiuse da idonei recinti atti a consentire l’attuazione di appropriate tecniche di pascolamento e ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture, alle persone, alle cose o ad altri animali.

# ART. 23 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEI PASTORI

# I pastori in transito hanno l’obbligo di comunicare al Comune, almeno 2 giorni prima del loro arrivo, l’occupazione dei terreni che hanno preso in godimento per il pascolo.

# ART. 24 PERCORRENZA DI STRADE PUBBLICHE CON ANIMALI

# Lungo le strade pubbliche la circolazione di animali condotti al pascolo è consentita solo sulle strade classificate sotto il profilo tecnico funzionale come “strade locali”.

# E’ vietato, in ogni caso, condurre moltitudini di animali al pascolo lungo strade caratterizzate da intenso traffico a prescindere dalla loro classificazione tecnico funzionale.

# Fatte salve le disposizioni dell’art. 184 del Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285, di seguito denominato C.d.S., nel percorrere le “strade locali”, i conduttori di armenti o greggi o altre moltitudini di animali devono osservare la massima cura nella conduzione degli stessi onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori per le persone e/o danneggiamento a cose.

# Nelle strade pubbliche e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame.

# ART. 25 DETENZIONE DI ANIMALI AD USO AMATORIALE E DA CORTILE

# I proprietari di animali detenuti ad uso amatoriale e da cortile con destinazione ad uso alimentare familiare sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari e tipici di ogni specie, sia per il loro benessere che per non procurare molestie a cittadini terzi e ad altri animali di proprietari terzi nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.

# Si fa riferimento in particolare a:

# tutte le cure e vaccinazioni ritenute necessarie per ogni specie e considerate dalle Leggi Sanitarie vigenti fondamentali per la normale profilassi;

# rispettare le Norme minime per il benessere fisiologico dell’animale, mantenendolo in ambienti idonei (recinti, paddock, voliere, ecc.) ed alimentandolo adeguatamente, in modo da evitare che l’animale possa creare disturbo a persone terze con emissione di odori molesti oppure con manifestazioni di sofferenza;

# i cani da guardia nelle abitazioni rurali e civili non recintate e frequentate da persone terze o vicine a strade, devono essere custoditi in appositi recinti o assicurati secondo le disposizioni normative vigenti.

# ART. 26 CANI A GUARDIA DI PROPRIETA’ RURALI

# I cani a guardia delle proprietà rurali possono essere lasciati liberi di circolare nel fondo di proprietà solo se lo stesso risulta adeguatamente recintato per prevenire qualsiasi pericolo o danno a terzi.

# I proprietari dei suddetti cani devono impedire che gli stessi vaghino per la campagna e costituiscano pericolo per le persone e gli animali.

# Ai cani da guardia delle case coloniche e dei fabbricati rurali posti in prossimità delle strade deve essere impedito l’accesso alle strade stesse.

# Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale, ai sensi del D.P.R. n. 320 dell’8 febbraio 1954, artt. 83, 84, 85, 86 e 87 e della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e della L.R. n. 10 del 20 gennaio 1997, possono essere tenuti liberi, cioè senza guinzaglio o museruola, solo i cani da pastore e quelli delle forze dell’ordine, per il tempo in cui sono utilizzati nelle rispettive attività. Altrettanto vale per i cani da caccia e da tartufo con le limitazioni temporali e spaziali previste dalle norme specifiche; in tutti i casi gli animali devono essere sempre sotto il controllo del conduttore o del proprietario, che assumono la responsabilità del loro comportamento.

# ART. 27 TUTELA DELL’ATTIVITÀ APISTICA

# Gli apiari devono essere collocati al di fuori dei centri abitati in maniera tale da non provocare disturbo a persone ed ad altri animali, inoltre per gli stessi si devono comunque rispettare le norme previste dalla legge che regola la materia.

# Gli apiari debbono essere collocati a non meno di 30 metri dalle strade di qualsiasi genere e non meno di 15 metri dai confini pubblici e privati.

# Per la collocazione degli apiari su aree private è dovrà essere data formale comunicazione al Sindaco da parte dell'apicoltore, comunicazione corredata da certificato sanitario. La domanda di cui al comma precedente, dovrà essere inoltrata per gli apiari nomadi ogni qualvolta entreranno nel territorio comunale. Per gli apiari esistenti sul territorio Comunale, alla data dell’approvazione del presente regolamento, il termine ultimo per regolarizzare detti apiari è stabilito in anni uno.

# L'installazione di apiari sul terreno di proprietà pubblica è subordinato a rilascio di specifica autorizzazione del Sindaco. La relativa domanda da parte dell’apicoltore dovrà contenere l’autorizzazione da parte dell’Ente proprietario e la certificazione sanitaria.

# Il proprietario di alveari di qualsiasi sistema e tipo, appena constati o sospetti l'esistenza di una delle malattie contagiose della cova o dell'insetto adulto, deve farne denuncia al Sindaco ed all’ASUR. Gli attrezzi delle apiare infette devono essere sottoposti alla disinfestazione.

# Art. 28 RATTI E INSETTI

# Qualora venga riscontrata la presenza di ratti/topi in un’area privata, il proprietario o il conduttore deve effettuare idoneo trattamento di derattizzazione, provvedendo prima ad eliminare le possibili cause di insediamento di tali animali (abbandono di rifiuti e immondizie, accumulo materiali di risulta vari, erbe infestanti non sfalciate, ecc.).

# La derattizzazione è effettuata dal Comune per gli spazi e le vie pubbliche, e dal privato se trattasi per le aree di proprietà privata. L’intervento deve essere ripetuto con la necessaria frequenza fino alla completa eliminazione della colonia di ratti/topi insediata e comunque previa individuazione della causa e sua conseguente eliminazione.

# Entrambi possono avvalersi di Ditte specializzate e della eventuale consulenza del Dipartimento di prevenzione della competente zona territoriale ASUR.

# E’ fatto obbligo ai proprietari, possessori o detentori qualunque tipo di vegetazione arborea, di denunciare al Comune e alle autorità sanitarie competenti, la comparsa di insetti, crittogame e di altri animali nocivi all’agricoltura e alle piante, gli stessi dovranno, inoltre, denunciare malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché applicare i rimedi e i mezzi di lotta all’uopo prescritti e suggeriti, astenendosi nel contempo da azioni che ne possono favorire la propagazione.

**Capo V SISTEMAZIONI AGRARIE**

**ART. 29 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE**

1. I proprietari dei fondi o coloro che a vario titolo hanno diritto alla conduzione, hanno l’obbligo della regimazione delle acque piovane secondo quanto disposto anche dal Codice Civile. La regimazione delle acque dovrà favorire: il massimo assorbimento da parte dei suoli per il mantenimento dei sui processi vitali, il regolare deflusso delle acque in eccesso, l’adduzione ai collettori esterni con minore velocità e gradualità al fine di assicurare il naturale sgrondo delle acque ed evitare fenomeni indesiderati come l’elevato tasso di erosione dei suoli, frane e smottamenti, trasporto di eventuali contaminanti verso i corsi d’acqua.
2. In generale in base al sistema di gestione colturale adottato, alla natura e distribuzione dei suoli, alle caratteristiche intrinseche delle “terre” (natura delle forme, pendenza, esposizione, clima ecc.) ed in ottemperanza a quanto disposto dalle vigenti norme e standard di “condizionalità” introdotte dal Reg, UE 73/09 , nonché ai sensi del presente atto che si applica anche al di fuori delle aree soggette al vincolo idrogeologico, deve essere realizzata un’appropriata “sistemazione idraulica agraria” dei terreni. Ciò al fine di garantire la naturale regimazione idrica dei suoli, lo smaltimento delle acque in eccesso e la sicurezza verso fenomeni indesiderati in occasione di andamenti meteorologici tipici o prevedibili. Sono vietate le tombinature dei fossi, eccetto gli attraversamenti stradali, le cui sezioni delle tubazioni vanno calcolate da tecnici abilitati in funzione del deflusso idrico del bacino imbrifero.
3. La realizzazione delle “sistemazioni idrauliche agrarie” fa parte delle normali attività di conduzione dei terreni agricoli e l’imprenditore agricolo, come per altre tecniche agronomiche, potrà avvalersi del supporto di tecnici abilitati e delle altre strutture di formazione e assistenza pubbliche o private operanti sul territorio.
4. Le “sistemazione idraulico agrarie”, sia di pianura che di collina, comprendono opere che si rinnovano annualmente e seguono la gestione delle coltivazioni ed opere più stabili nel tempo da realizzare sugli appezzamenti in funzione della loro omogeneità morfologica, pedologica e gestionale ed in funzione della loro posizione geografica all’interno del bacino idrografico.
5. Di seguito si riporta una sintesi delle opere realizzabili:
	1. *Solchi acquai temporanei:* Si tratta di scoline o fosse livellari, che vengono realizzate nella fase di impianto di singole colture, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell’appezzamento (forma, pendenza, suoli, gestione, ecc.) ed hanno il compito di intercettare il deflusso superficiale dell’acqua piovana, rallentare il ruscellamento e favorire l’assorbimento. I solchi acquai temporanei devono essere eliminati con le lavorazioni per la preparazione dei letti di semina o per l’impianto di nuove colture e tracciati di nuovo a protezione del successivo ciclo di produzione.
	2. *Fasce inerbite:* Si tratta di un intervento complementare ed integrativo all’esecuzione del solchi acqui con il medesimo scopo di rallentare il ruscellamento dell’acqua e favorire il massimo assorbimento. Applicabile in appezzamenti a lieve pendenza dove è possibile eseguire le lavorazioni e le altre operazioni colturali in linea trasversale alla massima pendenza.
	3. *“Strade fosso”*: Sono necessarie per il passaggio delle macchine agricole con profilo in contropendenza rispetto al pendio e andamento trasversale alle linee di massima pendenza. Le “strade fosso” assumono il carattere di opera specifica delle sistemazioni in collina ed in particolare del “Rittochino avanzato”, soprattutto quando quest’ultimo deve essere necessariamente adottato su terreni ad elevata acclività (superiore al 20%) con lavorazioni che avvengono secondo le linee di massima pendenza. La strada fosso in questo caso, oltre a svolgere la stessa funzione dei solchi acquai o dei fossi livellari, consente la diversificazione colturale del versante attraverso la possibilità di accesso delle macchine e permette di intervenire sulla lunghezza dei campi, determinante per il contenimento del rischio di erosione idrica dei suoli.
	4. *Fossi collettori:* Sono fossi adeguatamente dimensionati e realizzati lungo le linee di massima pendenza, nei quali scaricano le fosse livellari e le strade fosso ed hanno il compito di allontanare il prima possibile le acque in eccesso ed evitare di fare entrare in contatto le acque superficiali con quelle profonde. I fossi collettori devono avere una conformazione più stabile nel tempo, data la loro funzione e considerato che in queste linee si determina un maggiore tasso di erosione: in queste specifiche situazioni andranno adottati sistemi di ritenzione del trasporto solido. Possono fungere da collettori anche fossi naturali privati o demaniali che fanno parte del reticolo idrografico minore.
	5. *Drenaggi sotterranei e rippature profonde*,: Sono sistemi di captazione delle acque sotterranee, mediante realizzazione di trincee di scavo ed inserimento di materiale arido drenante (es.: pietrisco). Sono opere che non fanno parte delle sistemazioni idraulico agrarie vere e proprie e servono di ausilio in aree circoscritte per evitare ristagni sotterranei stagionali o più frequenti nel tempo.
6. Per i pascoli e pratipascoli, valgono, oltre alle direttive di cui al comma 4, quanto stabilito dalle norme e standard di “Condizionalità”.
7. In appezzamenti utilizzati come frutteti e vigneti e solo nel caso in cui i filari siano realizzati lungo le linee di massima pendenza e non vi sia copertura erbosa dell’interfilare per almeno otto mesi all’anno, vale, oltre alle direttive di cui al comma 4, quanto stabilito dal vigente regolamento sulla “Condizionalità”.
8. Per gli arboreti da legno di nuovo impianto andrà sempre preferito l’inerbimento degli interfilari nel rispetto di indirizzi di agricoltura sostenibile dettate dalla PAC.
9. Nei casi di eventi meteorici non eccezionali eventuali danni a manufatti o a proprietà altrui causati dalla mancata messa in atto delle indicazioni suggerite , fatte salve la inadempienze per le quali si possono configurare i reati di cui agli artt. 426 e 427 del Codice Penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico del soggetto inadempiente. Si considera eccezionale un evento meteorico per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza o che è stato classificato tale nel rapporto di evento redatto dalla Protezione civile.

**ART. 30 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE SU TERRENI INSTABILI**

1. Nei terreni ricadenti su aree interessate da “frane attive” individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell’Autorità di Bacino Regionale con livello di pericolosità elevato (P3) e molto elevato (P4) e quelle individuate all’interno del PRG come aree P3 P4 di cui all’art.39ter delle NTA, fermo quanto già previsto dalle stesse Norme Tecniche di Attuazione in materia di lavorazioni agricole, le pratiche colturali devono comunque essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione delle acque superficiali.
2. I più generali e indispensabili provvedimenti sono quelli tesi a limitare il più possibile l’infiltrazione delle acque nel “sottosuolo” che di seguito si indicano:
	1. a monte e all’esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, vanno pertanto eseguiti fossi di guardia inerbiti o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti;
	2. all’interno delle aree in frana, previo eventuale modellamento della superficie, va di norma realizzata una rete di fossi inerbiti (preferibilmente con la creazione di prati inerbiti) o, preferibilmente, rivestiti con

legname e/o pietrame locale, a spina di pesce, formanti piccoli salti per ottenere una migliore dissipazione dell’energia delle acque scolanti. Sono vietate le tombinature dei fossi eccetto che nei tratti stradali la cui sezione dovrà essere dimensionata con calcolo idraulico.

1. La realizzazione di opere di regimazione idraulica all’interno degli ambiti territoriali oggetto del presente articolo, compresi gli interventi descritti al comma 2, dovrà sempre avvenire sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.

**Capo VI FOSSI, CANALI E REGIME DELLE ACQUE**

**ART. 31 TUTELA DELLE STRADE E REGIME DELLE ACQUE (DISTANZE PER FOSSI, CANALI)**

1. Sono proibiti ogni alterazione, occupazione e scavo anche temporaneo della massicciata stradale, l’alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l’intubamento anche parziale e precario di quelli esistenti compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell’Autorità competente.
2. Ai proprietari o ai conduttori del fondo è fatto obbligo di mantenere in efficienza la viabilità poderale e di rispettare gli alberi isolati o a gruppi nonché le siepi e i filari d’alberi confinari, ai sensi di quanto previsto dalle leggi regionali in materia salvo il permesso dell’Autorità competente.
3. Ai proprietari o ai conduttori del fondo ed ai frontisti di corsi d’acqua pubblici (fiumi e torrenti) è fatto obbligo di evitare ogni alterazione della vegetazione ripariale nella fascia di m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell’argine, salvo autorizzazione dell’Ente Competente.
4. I proprietari o conduttori del fondo ed i frontisti sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo, le cunette stradali in corrispondenza degli accessi ai fondi e tutte le altre opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi così da garantire il naturale deflusso delle acque. Tali obblighi sussistono anche per i terreni a coltura agraria nei quali siano state sospese, temporaneamente o permanentemente, le lavorazioni del suolo.
5. Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali è necessario operare in modo da non incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.
6. Oltre alle acque meteoriche anche le acque di irrigazione delle cunette stradali e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc., debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti.
7. Le distanze da osservare per piantare alberi presso il confine di proprietà privata sono quelle prescritte dall’articolo 892 del Codice Civile.
8. Le distanze da osservare per piantare alberi in prossimità dei confini con il demanio idrico, sono quelle di almeno m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell’argine dei corsi d’acqua pubblici per gli alberi di alto fusto e almeno m 5 per gli alberi da frutto. Nella fascia di 10 metri è comunque vietato bruciare, estirpare o sradicare la vegetazione ripariale presente al fine di non pregiudicare la stabilità delle sponde.
9. Le fasce di rispetto per aprire canali e fossi, o collocare recinzioni lungo il confine del demanio stradale, all’esterno dei centri abitati, sono quelle fissate dall’articolo 26, commi 7 e 8, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.
10. Da un evento meteorico che non abbia il carattere della eccezionalità riconosciuta con decreto, da cui derivino danni a manufatti o proprietà altrui, scaturisce la responsabilità a carico del proprietario o del conduttore del fondo che sono tenuti alla rifusione dei danni prodotti qualora non siano state messe in atto le indicazioni di cui ai punti precedenti e salvo i casi di cui agli artt. 426 e 427 del Codice Penale.

**ART. 32 GESTIONE DEI FOSSI E CANALI PRIVATI, DI CORSI D’ACQUA PRIVATI MINORI (NATURALI O NO)**

1. Gli utenti di canali naturali o artificiali sono obbligati ad agevolare il normale deflusso delle acque e ad impedire la fuoriuscita delle acque nelle aree circostanti.
2. Ai proprietari di fossi e/o canali privati, di corsi d’acqua minori privati (naturali o no), o ai loro aventi causa, è fatto obbligo di provvedere alla pulizia dalla vegetazione in modo tale da renderli sgombri dall’eccessiva proliferazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano, anche nel caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque.
3. I fossi di proprietà privata prospicienti sulle strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all'anno e, occorrendo, anche più volte, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi e canali o di intubarli, totalmente o parzialmente, senza l’autorizzazione dell’Ente competente.
5. Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie è fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi una rete di affossature che garantisca almeno la preesistente capacità di invaso complessiva dell’area oggetto dell’intervento.

**ART. 33 GESTIONE DEI CORSI D’ACQUA E DEFLUSSO DELLE ACQUE**

1. Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche.
2. Qualora per esigenze contingenti si dovesse procedere a realizzare o modificare affossature non demaniali esistenti, comprese quelle sui o fra i campi, coltivati o no, dovrà essere chiesto Nulla Osta al Comune che lo rilascia solo dopo aver constatato che, secondo la relazione di un tecnico abilitato nominato a cura e spese del richiedente, non sono possibili soluzioni alternative e che il nuovo tracciato sia migliorativo o analogo al precedente e non si arrechino variazioni al defluire delle acque verso il collettore in cui avveniva lo scarico. Nel caso in cui sia prevedibile una alterazione negativa ai deflussi idrici, la relazione tecnica dovrà indicare quali siano le soluzioni adottate e le opere da realizzare al fine di garantire lo smaltimento dell’acqua secondo le nuove linee direttrici.
3. I fossi di scolo che si dimostrino o fossero incapaci di contenere l’acqua che in essi confluisce e di smaltirla senza danni a terzi o alle cose, dovranno essere convenientemente allargati, approfonditi e opportunamente regimati.
4. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo.
5. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi sui corsi d’acqua demaniali sono disciplinati dal R.D. 523/1904 e nei centri abitati, dalla L.R. n. 13/1999.
6. I corsi d’acqua minori, naturali o no, privati o pubblici, distinti dai fiumi o dai torrenti e identificabili nelle denominazioni di fossetti, rivi, colatori ecc., saranno mantenuti dai proprietari dei beni che li fronteggiano e di quelli cui servano di scolo oppure dai possessori o utenti delle loro acque, contribuendo proporzionalmente alla lunghezza interessante la relativa proprietà o all’entità dell’utilizzo.
7. E’ vietato scaricare le acque dei campi sulle strade. Nel caso di siti morfologicamente inadatti, nei quali fosse inevitabile far versare le acque di un terreno sopra una strada, è consentito realizzare fossi di scolo laterali alle strade adeguatamente dimensionati che raccolgano le acque e le conducano fino al più vicino recettore (caditoia, fosso pubblico). In casi particolari possono essere ammesse deroghe e messe in atto soluzioni tecniche differenti sole se espressamente autorizzate dall’Ente Pubblico interessato.
8. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali e interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.

**ART. 34 ARATURE DI TERRENI ADIACENTI A STRADE, CORSI D’ACQUA, FORMAZIONI VEGETALI.**

1.In prossimità di strade, escluse quelle private, le arature (o altra lavorazione del terreno) dovranno essere effettuate in maniera da mantenere una fascia di rispetto o capezzaglia larga almeno m 1,50 misurati a partire dal ciglio esterno della strada ovvero dal ciglio superiore della scarpata stradale a monte e dal piede della scarpata a valle, per evitare danni alle strade o alle scarpate o la caduta, anche accidentale, di materiali. Detta fascia dovrà essere mantenuta almeno inerbita. Nel caso di terreni impiantati a vigneto o a frutteto, la fascia di rispetto o capezzagna deve essere larga almeno mt. 3,00. In presenza di siepi, alberi isolati, filari di alberi e boschi posti in prossimità di terreni lavorativi e/o ricompresi negli stessi, la distanza di almeno m 2,00 deve essere misurata dalla proiezione delle chiome della siepe sul terreno o dal piede degli alberi. In caso di inadempienza il Comune può disporre ai proprietari o ai conduttori dei fondi l’esecuzione delle opere o provvedervi direttamente a spese dei medesimi.

2.I frontisti di fossi o corsi d’acqua pubblici dovranno effettuare le arature in maniera da mantenere una fascia di rispetto non lavorata o capezzaglia larga almeno m 1,00 misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell’argine, per manovrare senza danno alle scarpate ed evitare la caduta, anche accidentale, di materiali nel corso d’acqua. Detta fascia dovrà essere mantenuta inerbita.

3.In prossimità dei fossi e delle strade, per evitare aumenti di altezza delle scarpate che possano favorire movimenti franosi con danni alle carreggiate ed ai fossi, le arature dovranno essere effettuate in maniera da evitare lo spostamento verso valle delle zolle. Con le lavorazioni, la capezzaglia di valle dovrà assumere inclinazione in contropendenza ed essere separata dal campo coltivato mediante un fosso di guardia che scarichi nel più vicino collettore.

4 . Le scarpate dei fondi laterali alle strade o ai fossi devono essere mantenute in stato tale da impedire, a monte, lo scalzamento delle medesime e, a valle, franamenti e cedimenti del terreno, ingombro della sede stradale e delle sue pertinenze (fossi, canalette ecc.) o del fosso, caduta di massi o di altro materiale sul corpo stradale, comprese le opere di sostegno o accessorie. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi.

**ART. 35 OBBLIGHI DEI FRONTISTI DI STRADE**

1. E’ proibito deporre, gettare o causare la caduta sulle strade comunali, su quelle di ordine superiore e su quelle vicinali soggette a transito pubblico, pietre, zolle di terra, rami o ramaglie e altri materiali.
2. I proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo, sono tenuti a rimuovere dalle strade, per tutto il fronte della proprietà o il fondo in uso i materiali di cui sopra, come pure sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scoli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali.

**ART. 36 DELLE STRADE COMUNALI**

1. Le strade “comunali” saranno dotate, ove possibile, di un’opportuna rete scolante al fine di raccogliere e defluire le acque di pioggia; la rete dovrà inoltre essere in grado di far defluire la massa idrica che ad essa giunge da eventuali collettori laterali.
2. Nei tratti ove la strada comunale abbia ai lati una rete scolante realizzata “a cielo aperto” questa sarà costituita da fossi o scoline di adeguata pendenza consentendo alle acque meteoriche di defluire correttamente tramite il reticolo idrografico.
3. La manutenzione ed efficienza della rete scolante è a carico dei privati e dell’Ente proprietario della strada ognuno nell’ambito delle proprie competenze.
4. I tombini verranno realizzati dal comune sempre in base alle effettive esigenze e necessità in relazione alla quantità di acqua da far defluire dalla strada, al fine di impedire il trascinamento sulla carreggiata di detriti e fango. Sarà cura del proprietario del fondo inferiore realizzare un fosso di scolo per il deflusso delle acque nei fossi, torrenti e scolatoi pubblici.

**ART. 37 DELLE STRADE VICINALI**

1. Le strade vicinali, che servono abitazioni o proprietà fuori dal centro abitato, dovranno essere dotate, almeno su un lato, di un canale di sezione opportuna e tale da assicurare il deflusso delle acque provenienti dai terreni confinanti.
2. Qualora la pendenza dei canali sia superiore al 30%, la sezione dovrà essere interrotta da briglie realizzate in legno, pietre, cemento o altri materiali idonei che, rallentando la velocità dell’acqua, ne diminuiscano l’effetto erosivo e l’impatto a valle.

**ART. 38 SIEPI E ALBERI PROSPICIENTI LE STRADE**

1. Fatto salvo quanto disposto dalla L.R. 23 febbraio 2005 n. 6 “Legge Forestale Regionale”, e dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, i proprietari dei fondi sono obbligati a tagliare e tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade pubbliche e tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale esterno, a tutela del transito, della visibilità e della regolare manutenzione delle opere.
2. E’ fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede, o la cunetta, da fogliame, rami, pigne, sementi e quant’altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.
3. Il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva lungo le strade di ogni tipo, da effettuarsi per il mantenimento delle condizioni di sicurezza della circolazione, dovrà essere eseguito in maniera da non compromettere la sopravvivenza stessa delle piante interessate dalla potatura; in particolare si dovrà operare con modalità operative e strumentazioni idonee ad evitarne lo sfibramento.
4. In caso di trascuratezza o inadempienza nella potatura delle siepi provvederà l’amministrazione alle operazioni a spese del proprietario, fermo restando la sanzione accertata.

**ART. 39 PIANTUMAZIONI AI CONFINI**

1. Per le piantumazioni di alberi, viti e siepi al confine delle proprietà private si applicano le disposizioni dell’articolo 892 del codice civile:
	1. tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platini e simili;
	2. un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
	3. mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore a due metri e mezzo;
2. La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo ove fu fatta la semina.
3. Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.
4. Per il taglio di rami e/o radici che invadono il fondo del vicino si applicano le seguenti disposizioni di cui all’art. 896 del codice civile: quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi gli usi locali.
5. Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.
6. Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, il proprietario del fondo deve permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua o consegnare la cosa ai sensi dell’art. 843 c.c.
7. Ai proprietari o ai conduttori del fondo è fatto obbligo di mantenere in efficienza la viabilità poderale e di rispettare gli alberi isolati o a gruppi nonché le siepi e i filari d’alberi confinari, ai sensi di quanto previsto dalle leggi regionali in materia, salvo il permesso dell’Autorità competente.

**ART. 40 IRRIGAZIONE**

1. L’irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.
2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo tale che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.
3. In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, gli aventi diritto sui terreni laterali sui quali si effettua l’irrigazione devono collocare gli apparecchi per l’irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l’acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.

**Capo VII COMBUSTIONE DI MATERIALE AGRICOLO E FORESTALE**

**ART. 41 DISCIPLINA PER LA COMBUSTIONE DEL MATERIALE AGRICOLO E FORESTALE**

1. Nel territorio di questo Comune ai sensi dell’art 182 c. 6 bis del d.lgs 152/2006 e smi sono consentite le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f (*materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana*),. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. Di tale materiale sono consentiti il raggruppamento e l’abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre steri (tre metri cubi vuoto per pieno) per ettaro nelle aree, periodi e orari di seguito individuati, quindi alle seguenti condizioni, a tutela della salute e dell’ambiente:
	1. le operazioni di accensione dei fuochi devono svolgersi dopo che il materiale, riunito in cumuli, abbia subito un periodo di disseccamento; inoltre l’accensione deve avere luogo nelle giornate in assenza di vento, con presenza di alta pressione;
	2. a conclusione della pratica di abbruciamento, il fuoco dovrà essere completamente spento e non dovranno risultare attivi focolai e braci, né residui fumanti;
	3. se all’accensione dei fuochi sopravvenga il vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
	4. il terreno in cui si esegue la combustione deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l’insorgere ed il propagarsi di fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia di larghezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione;
	5. durante tutte le fasi dell’attività e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona da essi delegata ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci; le ceneri dovranno essere ricoperte da uno strato di terreno vegetale;
	6. la combustione deve essere effettuata all’aperto in cumuli di dimensioni limitata (fino ad un massimo di tre metri steri al giorno per ettaro), in modo tale da produrre minore quantità possibile di fumo ed evitare comunque che lo stesso rechi disturbo a terzi ed avendo cura di isolare l’intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l’altezza ed il fronte dell’abbruciamento;
	7. La combustione deve avvenire da almeno 50 metri da edifici di terzi e comunque il fumo non deve propagarsi sui predetti manufatti;
	8. La combustione di materiali e sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nel presente regolamento è sempre vietata;
	9. E’ fatto obbligo di procedere all’immediato spegnimento del fuoco qualora i fumi dovessero interessare la pubblica viabilità ivi esistente;
	10. Il fuoco dovrà essere spento, indipendentemente dagli orari, a seguito di ordine verbale impartito da agenti o ufficiali di polizia giudiziaria o vigili del fuoco.
2. Sono esclusi dalla pratica di combustione di cui al presente articolo, i giorni domenicali e festivi e i periodi di divieto in generale, in particolare nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalla regione.
3. E’ facoltà del Comune di sospendere, differire o vietare la combustione all’aperto del materiale di cui al presente articolo, in tutti i casi in cui, da tale attività, possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).
4. Sono fatti salvi le prescrizioni e i divieti di cui all’art. 19 della Legge Regionale 23/02/2005, n. 6 in materia di difesa dei boschi dagli incendi.

**CAPO VIII NORME FINALI**

**ART. 42 SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Le inosservanze alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave violazione e ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti (R.D. 523/1904, R.D.L. 3267/1923, L.R. n. 6/2005, Nuovo Codice della Strada, D.Lgs 152/99 e s m. e i.), sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 7-bis.
2. Per l’applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla L. 689/81 e di cui alla L.R. n. 33/98.
3. Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, il Comune disporrà ai proprietari o ai conduttori, a qualsiasi titolo, dei fondi l’esecuzione delle opere o il ripristino dello stato dei luoghi o provvedervi direttamente a spese dei medesimi;

**ART. 43 RINVIO DINAMICO**

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

**ART. 44 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione all’albo pretorio comunale.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedenti. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono abrogate. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento si fa rinvio a quanto dispone il Codice Civile e ad ogni altra norma legislativa in materia.